

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1239/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2013

**che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

### 1.1. Apertura

- (1) In data 8 novembre 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento antisovvenzioni è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 26 settembre 2012 da EU ProSun («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali. La denuncia conteneva elementi di prova non manifestamente infondati di pratiche di sovvenzionamento del prodotto in questione e del grave pregiudizio da esse causato, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 597/2009 («regolamento di base»), la Commissione ha notificato alle autorità cinesi («governo della RPC») il ricevimento di una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali originari della RPC stavano arrecando grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Il governo della RPC è stato invitato a una serie di consultazioni nell'intento di chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e di giungere a una soluzione concordata. Il governo della RPC ha accettato l'offerta delle consulta-

zioni che si sono successivamente tenute. Nel corso delle consultazioni, tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata. Si è comunque preso nota delle osservazioni formulate dal governo della RPC in merito alla non compensabilità dei regimi elencati nella denuncia. Successivamente alle consultazioni sono pervenute comunicazioni del governo della RPC.

### 1.2. Procedimento antidumping parallelo

- (4) Il 6 settembre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari della RPC.
- (5) Il 6 giugno 2013, con il regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione <sup>(4)</sup>, quest'ultima ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla RPC («regolamento antidumping provvisorio»).
- (6) Le analisi del pregiudizio condotte nell'attuale inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono basate sulla stessa definizione dell'industria dell'Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell'Unione e sullo stesso periodo dell'inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato appropriato per razionalizzare l'analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti in entrambi i procedimenti. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

### 1.3. Registrazione

- (7) In seguito a una richiesta del denunciante, corredata dei necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, in data 1° marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione <sup>(5)</sup> che dispone, a decorrere dal 6 marzo 2013, la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla RPC.

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, dell'1° marzo 2013, che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2).

<sup>(1)</sup> GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU C 340 dell'8.11.2012, pag. 13.

